

## DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/36 DEL CONSIGLIO

del 10 gennaio 2018

che attua la decisione 2012/285/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC.
- (2) Il 20 dicembre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2048 (2012) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espunto una persona dall'elenco di persone soggette a misure restrittive.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2012/285/PESC e tale persona dovrebbe essere espunta altresì dall'allegato III della stessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli allegati I e III della decisione 2012/285/PESC sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2018

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

E. KRALEVA

<sup>(1)</sup> GUL 142 dell'1.6.2012, pag. 36.

